

**STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE**

**AVV. ALFONSO MARRA**

**GIURISTA LINGUISTA**

ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE HSK DI PECHINO

IDONEO ALL'ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA FRANCESE

DELL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

SPECIALISTA IN DIRITTO CIVILE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

SPECIALIZZATO IN PROFESSIONI LEGALI PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

PERFEZIONATO IN DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA APPLICATO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

CORSISTA DI LINGUA OLANDESE PRESSO L'UNIVERSITA' DI UTRECHT

INTERPRETE E TRADUTTORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E PERITO IN MATERIA PENALE IN QUALITA' DI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE**

PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE**

PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

**ASSISTENZA LEGALE ANCHE IN LINGUA TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE**

TELEFONO: 335 69 48 594

E - MAIL : [avvalfonso.marra@yahoo.it](mailto:avvalfonso.marra@yahoo.it)

SITO INTERNET: [www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonso.marra.it](http://www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonso.marra.it)

**Diritto di famiglia – irripetibilità e non compensabilità delle prestazioni alimentari:  
revoca del decreto ingiuntivo emesso in tema di assegno di mantenimento**

Si ricorda la recentissima sentenza del Giudice di Pace di Nola del 25/06/2012 che testualmente recita:

*<< In tal senso questo giudice condivide l'orientamento della Suprema Corte in relazione ai principi di irripetibilità e non compensabilità delle prestazioni alimentari.*

*I rilievi articolati dall'opponente sulla tematica della retroattività, irripetibilità e non compensabilità delle prestazioni alimentari, appaiono fondati e supportati dalle pronunzie della Cassazione per le quali ove il soggetto obbligato non abbia corrisposto le somme dovute per tutti i periodi pregressi tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni della separazione.*

*Le somme richieste dalla opposta in relazione ai mesi di novembre 2009 e dicembre 2009 appaiono pertanto illegittime poiché superate da un differente provvedimento.*

*Allo stesso modo le spese indicate come straordinarie non possono ritenersi legittimamente richieste atteso che manca una qualsiasi prova diretta a provare che le stesse siano state **concordate** tra i coniugi >>.*

Infatti, come giustamente ha affermato la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 05/11/1996 n. 9641, << in materia di **prestazioni alimentari**, la retroattività delle statuizioni della decisione d'appello, va temperata con i **principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni**, nel senso che chi abbia ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni stabilite nella pronuncia di primo grado, non è tenuto a restituirle, nè può vedersi opporre in compensazione quanto ricevuto a tale titolo.

Pertanto, il soggetto obbligato, ove abbia corrisposto le somme poste a suo carico nella pronuncia di primo grado, non può ripeterle sulla base delle statuizioni a lui più favorevoli della sentenza di appello, né può rifiutare le prestazioni dovute in base a questa, opponendo in compensazione le maggiori somme versate in forza della pronuncia di primo grado, ostandovi i menzionati principi di irripetibilità e non compensabilità in materia alimentare; viceversa, **in base al principio della retroattività della decisione d'appello, ove il soggetto obbligato non abbia corrisposto, per periodi anteriori alla decisione stessa, le somme poste a suo carico dalla pronuncia riformata, non può essere costretto ad adempiervi, essendo ormai tenuto unicamente, anche per il passato, a corrispondere quanto stabilito dalla sentenza di secondo grado >>.**

Ancora, sempre in riferimento a tale tematica, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 10/12/2008 n. 28987 ha affermato, << ... **ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione >>.**

Tali principi sono dunque estremamente importanti: si pensi, infatti, a tacer d'altro, al caso in cui vi sia una diminuzione dell'assegno dovuto da un coniuge all'altro, rispetto a quanto fu stabilito in prima battuta in sede di provvedimenti presidenziali all'inizio del procedimento di separazione personale dei coniugi.